REGOLAMENTO

Articolo 1
(Istituzione dell'Elenco)

La Direzione generale degli affari generali e del bilancio nell'ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito "Amministrazione") intende dotarsi del presente Regolamento per l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Elenco di Operatori Economici in conformità all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") ed all'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 al Codice.
L'Amministrazione potrà individuare dall'Elenco i nominativi degli Operatori Economici, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, da invitare alle procedure negoziate, o interpellare per l'affidamento diretto, ove sia presente un numero minimo di operatori qualificati, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 50 del Codice.
La trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento nell'Elenco delle istanze di iscrizione e la conseguente istituzione dell'Elenco, non costituisce in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento e/o di aggiudicazione ai sensi del Codice, ma ha lo scopo di manifestare la volontà degli Operatori di iscriversi all'Elenco medesimo, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'Elenco costituito è aggiornato mediante l'inserimento degli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta e l'eventuale aggiornamento dei dati relativi agli Operatori già inseriti, che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 2
(Durata dell'Elenco)

L'Elenco degli operatori economici si configura quale elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati e dotati dei requisiti elencati all'art. 3 del presente Regolamento potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.
L'Elenco ha una durata triennale e sarà efficace a decorrere dalla data del 10 luglio 2024.

Articolo 3
(Soggetti ammessi e requisiti)

Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici di cui all'Allegato I.1, art. 1 lett. l) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi che siano in possesso delle competenze per lo svolgimento dei servizi individuati dal presente Regolamento.
È ammessa l'iscrizione dell'Operatore Economico esclusivamente in forma singola.
Gli Operatori che intendano iscriversi all'Elenco dovranno attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di:
a) ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere espressamente dichiarata in sede di iscrizione e deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
b) di iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'Operatore ha sede o analogo registro di altro Stato membro della U.E., ovvero ad altro albo/registro previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo svolgimento delle attività di cui alle categorie merceologiche individuate.

MASAF - Segreteria AGEBIL - Prot. Interno N.0301035 del 05/07/2024

In sede di attivazione delle singole procedure, l'Amministrazione si riserva di prevedere requisiti aggiuntivi, di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1 lett. b) e c), e comma 11 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Articolo 4
(Categorie merceologiche di specializzazione)

I Fornitori sono iscritti all'Elenco per categorie di specializzazione.
Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi ritenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto da affidare, meglio specificati nell'Allegato "Categorie merceologiche":
Categoria 1 Servizi di organizzazione eventi
Categoria 2 Servizi di comunicazione e promozione
CATEGORIA 3 - Servizi di animazione, informazione e formazione
CATEGORIA 4 - Sviluppo di progetti innovativi di comunicazione e promozione
Le suddette categorie sono articolate in un'unica classe d'importo, ricompresa tra quella di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, al netto dell'IVA, e quella di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice.
A seguito dell'abilitazione da parte dell'Amministrazione, gli Operatori saranno suddivisi in 2 distinti Elenchi formati sulla base delle categorie merceologiche richieste in sede di presentazione della istanza di iscrizione.

Articolo 5
(Presentazione dell'istanza di iscrizione)

L'istanza di iscrizione dovrà pervenire mediante pec aoo.agebil@pec.masaf.gov.it
Per la presentazione dell'istanza è richiesta la compilazione dell'apposito modulo, la produzione dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo di firma digitale.
L'Operatore economico dovrà presentare la dichiarazione secondo la modulistica predisposta, attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di iscrizione devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da suo procuratore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre all'adozione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sarà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

Articolo 6
(Valutazione delle istanze di iscrizione)

Il Responsabile per la gestione dell'Elenco provvede all'esame delle domande di iscrizione degli Operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute e valuta le istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
Qualora la documentazione presentata risulti carente e/o difforme da quanto prescritto dal presente Regolamento, o necessiti di integrazioni o chiarimenti, l'istante è invitato, con comunicazione a mezzo PEC, a regolarizzarne il contenuto entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, fanno fede la data e l'orario di trasmissione della documentazione integrativa che completa la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni assegnato per regolarizzare il contenuto della documentazione carente e/o difforme, la domanda di iscrizione si intende rigettata.

MASAF - Segreteria AGEBIL - Prot. Interno N.0301035 del 05/07/2024

Nei casi di rigetto, ne sarà data tempestiva comunicazione all'Operatore economico istante, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.
Agli operatori economici viene assegnato un numero d'ordine in base alla data e ora di arrivo della domanda di iscrizione.

Articolo 7
(Cancellazione dell'iscrizione)

La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:
a. accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati;
b. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3 o accertamento della carenza degli stessi in occasione delle verifiche di cui all'art. 5;
c. accertata carenza dei requisiti generali e speciali, richiesti dallo specifico affidamento per come autodichiarati dall'Operatore in fase di richiesta di offerta;
d. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di affidamento;
e. per sopravvenuto conflitto di interessi con l'Amministrazione;
f. tardiva comunicazione di variazioni dei requisiti o informazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco;
g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.
Prima di procedere alla cancellazione, l'Amministrazione invia all'Operatore economico una comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, con l'indicazione dei fatti contestati e l'assegnazione del termine per le eventuali controdeduzioni.
Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'Operatore economico non può essere invitato alle procedure eventualmente indette.
Qualora l'Operatore non invii le proprie controdeduzioni oppure l'Amministrazione le ritenga non idonee a superare le contestazioni mosse, dispone la cancellazione dall'Elenco.
La cancellazione è disposta altresì per formale richiesta dell'Operatore economico.
Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Operatore economico tramite PEC.
L'Operatore economico per cui è stata disposta la cancellazione dall'Elenco non potrà presentare una nuova istanza di iscrizione prima che sia decorso il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di cancellazione o il diverso termine eventualmente previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'Operatore economico.

Articolo 8
(Modalità di utilizzo dell'Elenco)

L'Amministrazione procederà all'acquisizione di servizi e forniture in conformità alle disposizioni di cui al Libro II, Parte I del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice stesso.
L'Amministrazione si riserva di utilizzare l'Elenco anche per l'esperimento di RdO mediante MePa; in tal caso gli Operatori Economici dovranno risultare iscritti presso il predetto sistema.
In relazione all'oggetto dell'affidamento l'Amministrazione consulta gli Operatori iscritti nella categoria interessata, in numero almeno pari a quello indicato dall'art. 50 del Codice e comunque in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
L'Amministrazione si riserva di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Elenco quando:
a) in base a specifiche esigenze, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Elenco.
b) qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;

MASAF - Segreteria AGEBIL - Prot. Interno N.0301035 del 05/07/2024

d) qualora, per il servizio da acquisire siano iscritti operatori economici in numero non sufficiente in relazione alla procedura da espletare.
Le condizioni di partecipazione, i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e le ulteriori prescrizioni di partecipazione sono specificate nelle richieste di offerta e lettere d'invito.

Articolo 9
(Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco)

In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 4, gli Operatori iscritti devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco stesso.
Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 10
(Pubblicità)

Del presente Regolamento è data pubblicità nelle forme di cui all'art. 3 co. 1 Allegato II.1.5 del Codice.

Articolo 11
(Trattamento dati personali)

In conformità Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati e delle informazioni comunicati sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Elenco e delle successive procedure di affidamento.
I dati saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
Titolare del trattamento è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: rpd@masaf.gov.it

Articolo 12
(Responsabile della gestione dell'Elenco)

Il Responsabile della gestione dell'Elenco è il dott. Vincenzo Liguori, funzionario in servizio presso la Segreteria della Direzione Generale AGEBIL.

Articolo 13
(Disposizioni finali e transitorie)

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

MASAF - Segreteria AGEBIL - Prot. Interno N.0301035 del 05/07/2024

ALLEGATO "Categorie Merceologiche"

CATEGORIA 1 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI

1.1. Organizzazione di eventi, come convegni e fiere, in presenza e digitali, comprensivo di location e arredi, impianti, servizi tecnici e allestimenti, installazione del materiale/attrezzature, interpretariato.

1.2. Organizzazione di giornate di informazione/coordinamento, anche in via telematica o in modalità mista.

CATEGORIA 2 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

2.1. Progettazione di campagne di comunicazione

2.2. Analisi dei contesti e mappatura degli stakeholder

2.3. Realizzazione di campagne web

2.4. Realizzazione di campagne per la stampa, per la tv e per la radio

2.5. Supporto nella gestione dei social media

CATEGORIA 3 - SERVIZI DI ANIMAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

3.1. Indagini e raccolta di informazioni

3.2. Somministrazione di questionari

3.3. servizi di produzione di materiale in formato digitale, cartaceo e video

CATEGORIA 4 - Sviluppo di progetti innovativi di comunicazione e promozione

IL DIRETTORE GENERALE
Teresa Nicolazzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

TERESA
NICOLAZZI
MASAF
05.07.2024
15:56:03
GMT+00:00

MASAF - Segreteria AGEBIL - Prot. Interno N.0301035 del 05/07/2024